

Addì 24 aprile 2002, in Roma

Tra

Le Associazioni Nazionali Artigiane
 ANAEPA-Confartigianato
 ASSOEDILI-CNA
 ANSE-CNA
 CLAAI
 FIAE-CASARTIGIANI

E

I Sindacati Nazionali dei Lavoratori
 FENEAL-UIL
 FILCA-CISL
 FILLEA-CGIL

si conviene quanto segue

I. AUMENTI RETRIBUTIVI

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 01 gennaio 2002 i minimi di paga base, per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nella misure stabilite dalla tabella allegata.

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000-2001.

Gli aumenti salariali indicati nella tabella allegata saranno corrisposti ai lavoratori in forza alla data del presente accordo.

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali, in previsione del presente accordo di riallineamento, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti.

II. ACCORDI LOCALI

1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dai lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte ringrazieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lettera c) dell'art. 43 e all'art. 51 dal c.c.n.l. 15 giugno 2000, entro la misura massima del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 01 gennaio 2003.

L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 43 del c.c.n.l.

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime. Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, dall'art. 43 dal c.c.n.l. 15 giugno 2000 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135 e successive modificazioni.

2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 43 del contratto nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

III. PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE - OPERAI

Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l'anzianità professionale edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione ape, nell'arco del biennio 01 ottobre 2000 - 30 settembre 2002.

La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata.

Operaio comune	I° livello	euro 174,95
Operaio qualificato	II° livello	euro 204,69

Operaio specializzato III° livello euro 227,43

Operaio IV° livello euro 244,93

La Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.

Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzata alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.

Le parti si impegnano a fornire indicazioni omogenee agli enti bilaterali promananti dalla contrattazione collettiva di settore.

IV. UNA TANTUM - IMPIEGATI

Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una "una tantum" nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002.

Impiegato I° livello euro 174,95

Impiegato II° livello euro 204,69

Impiegato III° livello euro 227,43

Impiegato IV° livello euro 244,93

Impiegato V° livello euro 262,42

Impiegato VI° livello euro 314,91

Impiegato VII° livello euro 349,90

La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all'anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l'anzianità superiore a quindici giorni e in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, è liquidato in occasione di tale evento.

All: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

ANAEPA - Confartigianato

ASSOEDILI - CNA

ANSE - CNA

CLAAI

FIAE - CASARTIGIANI

Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA-CISL-

Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini -FILLEA-CGIL-

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Le Tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

Livelli	Aumenti	Nuovi minimi dal 1-1-2002	PARAMETRI
7	19,38	988,20	205
6	16,92	862,75	180
5	14,09	718,72	160
4	13,05	665,62	139
3	12,21	622,47	130
2	10,78	549,95	115
1	9,45	482,07	100

Addì 24 aprile 2002, in Roma

Tra

Le Associazioni Nazionali Artigiane
ANAEPA - Confartigianato
ASSOEDILI -CNA
ANSE-CNA
CLAAI
FLAE-CASARTIGIANI

E

I Sindacati Nazionali dei Lavoratori
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CSIL

si conviene quanto segue

I. POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, convengono di avviare un confronto per definire strategie e iniziative al fine di favorire una politica che miri al sostegno del settore. Tale confronto dovrà essere oggetto di un dibattito che coinvolga tutte le organizzazioni di rappresentanza del mondo delle costruzioni.

A tale proposito si possono sin d'ora individuare strumenti nuovi che agevolino i percorsi per aziende e lavoratori e garantiscano una maggiore efficacia degli organi preposti al controllo e al servizio del settore al fine di contrastare l'evasione contributiva ed il lavoro irregolare.

Un nuovo ruolo degli Enti Bilaterali, previsti dal c.c.n.l., che nazionalizzi qualificati e migliori le funzioni degli stessi.

E' possibile prevedere la costituzione di uno "sportello unico", in ogni realtà territoriale, costituito da INPS, INAIL e Parti Sociali sulla base di una specifica convenzione che rilascia il documento unico di regolarità contributiva (durc).

Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono di costituire un comitato tecnico, su indicazione delle Parti, che avvii una verifica dei parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categoria di lavorazione, i cui risultati saranno consegnati alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, che procederanno ad una valutazione quali-quantitativa.

Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono altresì sulla seguente proposta, in materia di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da presentare, congiuntamente agli organi di Governo.

La misura a tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l'applicazione dell'aliquota stabilita dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:

1. la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della norma di legge di recepimento della presente proposta;
2. i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
3. è destinato alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10% dall'importo annuo decontribuito;
4. il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono sulla necessità di attuare modalità uniformi per l'accertamento del rispetto delle regole contrattuali e contributive del settore.

II. CASSE EDILI

In conformità con l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali a carico dell'artigianato e della piccola impresa industriale delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Eventuali modifiche e/o variazioni delle contribuzioni ai suddetti Enti debbono comunque essere armonizzate con tutti i sistemi presenti nel territorio di riferimento, al fine di mantenere una situazione di omogeneità del costo del lavoro.

III. ASSISTENZA SANITARIA

In attrazione, delle disposizioni contenute nell'art. 96 del c.c.n.l. 15 giugno 2000

si conviene quanto segue:

- gli operai iscritti alla Cassa Edile accederanno ai servizi resi dalle SANICARD sulla base dell'accordo che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale carta e la CNCE.

Il costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun operaio, è posto a carico della Casse Edili medesime.

Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l'accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD;

- le parti sottoscritte demandano alla CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative o quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

L'attuazione di tale convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime.

Le strutture provinciali procederanno ad una analisi delle prestazioni "extra-contrattuali" erogate nel loro territorio e stabiliranno quali di queste vengano sostituite in toto o in parte delle prestazioni derivanti dalle convenzione.

L'introduzione del sistema dell'assistenza sanitaria, non deve comportare alcun costo aggiuntivo a carico delle imprese.

IV. TRASFERTA

In base o quanto previsto dall'allegato H al c.c.n.l. -Protocollo sulla trasferta- che prevede l'effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.

V. LAVORO TEMPORANEO

1. Ai sensi dell'art. 94 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

- a) le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
- b) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;
- c) la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
- d) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all'Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;
- e) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.

Si procederà, a tal proposito, tra le Parti firmatarie del presente accordo, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rispetto e l'applicazione di tali procedure sono vincolati all'utilizzo dei lavoratori temporanei.

Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;

f) a carico della imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un'aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della cassa

integrazione guadagni ordinaria.

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all'equilibrio della gestione.

AIl: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

ANAEPA - Confartigianato

ASSOEDILI - CNA

ANSE - CNA

CLAAI

FIAE - CASARTIGIANI

Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno FENEAL-UIL

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini FILCA-CISL-

Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini